

SENTENZA N.

Sent. 11664/08
Reg. 9219/08

N. 48209/2006

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. VALTER COLOMBO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 13.07.2006 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]) elettivamente domiciliati in via
Buonarroti, 39 20145 MILANO, presso lo studio dell'avv. PISCOPO LEILA, che li
rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SODO ANTONIO ROBERTO

CONVENUTA

[REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED] 20122

h

MILANO; elettivamente domiciliata in Corso Porta Vittoria, 54 20122 MILANO
presso lo studio dell'avv. SODO ANTONIO ROBERTO

CONVENUTA

Oggetto: petizione ereditaria; collazione; divisione e rendimento dei conti.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio le sigg.re [REDACTED] esponendo che:

- in data 3 maggio 2006 decedeva a Milano, *ab intestato*, il sig. [REDACTED] lasciando quali suoi eredi legittimi la moglie, [REDACTED] e tre figli: [REDACTED] dal matrimonio del defunto con la sig.ra [REDACTED], figlio naturale riconosciuto, e [REDACTED], nato dal precedente matrimonio del sig. [REDACTED];
- il sig. [REDACTED] in vita aveva svolto una proficua attività commerciale;
- era cointestatario con la sig.ra [REDACTED] di un conto corrente presso il [REDACTED] [REDACTED] (n. 008000022549) ed altri c/c in via di accertamento; poco prima del decesso del sig. [REDACTED] e subito dopo erano stati effettuati numerosi movimenti su quel conto;
- la sig.ra [REDACTED] non aveva mai svolto alcuna attività economica e, dunque, gli importi accreditati sul c/c cointestato dovevano ritenersi frutto esclusivo delle attività commerciali del sig. [REDACTED];
- la sorella [REDACTED] poi risultava essere nuda proprietaria (usufrutto a favore del sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED]) di alcuni immobili in Milano;
- tenuto conto dell'epoca dell'acquisto e dell'età della sorella, tali acquisti dovevano ritenersi simulati e configurarsi come ipotesi di donazioni indirette in favore della sorella convenuta.

Ciò premesso, chiedevano dichiararsi la loro qualità di eredi legittimi del *de cuius* [REDACTED], dichiararsi simulato l'acquisto, da parte della sorella [REDACTED] della nuda proprietà degli immobili indicati; disporsi, ex art. 737 c.c., la collazione di tutti i beni del *de cuius* (immobili intestati alla sig.ra [REDACTED] importi dei c/c intestati al defunto e alla sig.ra [REDACTED] i beni esistenti nell'abitazione del sig. [REDACTED] e qualsiasi altra attività) alla massa ereditaria; procedersi alla divisione giudiziale dei beni ereditari assegnando a ciascuno dei coeredi la rispettiva quota, facendo obbligo alle convenute di provvedere al rendimento dei conti..

Si costituivano in giudizio le convenute, le quali contestavano le domande attoree e ne chiedevano il rigetto e, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione della domanda di collazione dei beni immobili e di simulazione.

In particolare, le convenute evidenziavano come gli immobili cointestati erano stati tutti acquistati con denaro delle convenute medesime e ricostruivano, in modo analitico, tutti i vari passaggi; rimarcavano il rapporto conflittuale da sempre esistente tra il *de cuius* ed i figli [REDACTED] e [REDACTED] ai quali peraltro il padre aveva fatto consistenti donazioni. Tenuto conto poi dell'intervenuta pregiudizievole trascrizione della domanda giudiziale, formulavano altresì domanda di risarcimento danni nei confronti degli attori ex art. 96 c.p.c..

All'udienza in data 14.02.2007 le parti chiedevano, ed ottenevano, l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di acui all'art. 183 VI co. c.p.c.

Con ordinanza in data 11.06.2007 il Giudice respingeva tutte le richieste istruttorie delle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza in data 21.05.2008 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori sono infondate in quanto sformite di qualsiasi prova.

Assumono gli attori che il *de cuius* in vita avrebbe svolto diverse attività economiche usando la moglie e la figlia quali prestanome, con la conseguenza che tutte le somme depositate sui vari conti correnti, anche cointestati con la moglie odierna convenuta, dovrebbero ritenersi di pertinenza esclusiva del *de cuius*.

Con riguardo poi a taluni immobili, specificati in atto di citazione (e nelle conclusioni) assumono gli attori la natura simulata degli stessi, quanto all'acquisto della nuda proprietà da parte della sorella [REDACTED] con conseguente richiesta di collazione di tutti i beni del *de cuius* alla massa ereditaria e successiva divisione giudiziale dei beni ereditari con assegnazione a ciascuno dei coeredi della rispettiva quota.

Occorre subito rilevare, quanto agli immobili-appartamenti in Milano [REDACTED] e [REDACTED], nonché unità immobiliare (posto auto) in via

██████████ che la domanda di simulazione proposta, strumentale a quella di collazione e quindi di divisione giudiziale, deve ritenersi prescritta con riguardo all'immobile di ██████████.

Invero, risulta "per tabulas" (doc. 3 conv.) che l'atto di compravendita dell'immobile sito in Milano ██████████ è stato stipulato in data 19.03.1996, mentre il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato nel luglio 2006. Ne deriva che, quanto meno con riguardo a tale immobile, la domanda di simulazione è prescritta.

Infatti, è pacifico che il termine di prescrizione decorre dall'apertura della successione solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata), mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei dividendi e senza che venga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato (Cass. civ. n. 4021/2007).

Con riferimento, poi, agli altri beni immobili si deve rilevare che gli attori non hanno fornito alcuna prova della simulazione dei relativi acquisti, prova che, tenuto conto della natura dei beni, doveva essere necessariamente documentale.

Si afferma, in modo ormai inequivocabile e consolidato, che l'erede subentra nella posizione del *de cuius* quando esercita l'azione di simulazione-come nella specie- per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni e per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni, per ricostituire il patrimonio ereditario e stabilire l'uguaglianza tra coeredi. E' invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. civ. n. 20868/04; n. 6315/03; n.11286/02; n.7134/01; n. 5519/98).

Ed ancora, *"la domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria, con riguardo ai beni che si assumono donati in vita al coerede con atti di alienazione simulati, non implica la domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, essendo diversi sia il "petitum" sia la "causa"*

petendi". Da tale differenza, discende altresì che l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede non comporta che egli acquisti la veste di terzo al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 1417 c.c." (Cass. civ. n. 12038/00).

Pertanto, tenuto conto delle domande proposte dagli attori, ove non figura quella di riduzione per lesione di legittima, le prove orali dedotte dagli stessi in memoria ex art. 183 c.p.c. e riformulate in sede di conclusioni, devono ritenersi tutte inammissibili nella parte in cui tendono a dimostrare l'asserita simulazione dell'acquisto degli immobili di cui è causa.

Allo stesso modo tutti gli altri capitoli di prova formulati, come già evidenziato con l'ordinanza in data 11.06.2007, sono del tutto generici ed irrilevanti (quando tendono ad es. a dimostrare le attività espletate dal *de cuius* negli anni '70, '80 e '90), o ancora documentali e/o documentabili (quando tendono ad es. a ricostruire alcune vendite e acquisti di immobili, costituzione di società, effettuate nel corso degli anni dal *de cuius*), ovvero valutativi (quando ad es. tendono a determinare la qualità dell'attività di broker esercitata dallo stesso defunto in Milano).

A fronte dunque delle mere congetture formulate dagli attori, rimaste tuttavia senza alcun concreto riscontro probatorio, le convenute hanno invece dimostrato, in modo documentale, la fondatezza dei loro assunti.

Così, hanno provato come e con quali risorse sia stato acquistato nel 1996 l'appartamento di [REDACTED], con intestazione dell'usufrutto generale ai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] e della nuda proprietà alla figlia [REDACTED] (ma la relativa domanda di simulazione come detto risulta ormai prescritta).

Allo scopo sono stati prodotti gli atti di acquisto, da parte dell'allora minore [REDACTED] dell'immobile sito in [REDACTED] (doc. 20 conv.), con contribuzione anche da parte della madre odierna convenuta; l'atto della successiva rivendita dell'immobile a terzi (doc. 21 conv.) e dell'acquisto dell'immobile di [REDACTED].

Ancora la convenuta [REDACTED] ha dimostrato, con la produzione delle note di trascrizione, che anteriormente al matrimonio con il *de cuius* (avvenuto in data 12.04.1978), aveva acquistato beni immobili poi successivamente rivenduti (v. doc. 21, 23 e 24 conv.).

Non solo ma le convenute, nonostante le prospettazioni degli attori, hanno dimostrato di aver esercitato concretamente, nel corso degli anni, attività imprenditoriali di un certo rilievo, come ad es. la gestione di alberghi-hotel (doc. 25, 26), la costituzione di ditte imprese individuali, ove collaborava anche il sig. [REDACTED] (doc. 28).

In particolare, quanto ad [REDACTED] risulta che la stessa ha costituito l'impresa individuale [REDACTED] che per il numero di clienti acquisiti le garantiva un buon reddito tanto da consentirle successivamente di acquistare altro immobile in Milano [REDACTED] (doc. 9 e 10).

In seguito la predetta attività veniva ceduta, nel 2000, a terzi al prezzo di £ 100.000.000 (doc. 11).

Con tali somme accumulate, derivanti dal proprio lavoro e dalla vendita dell'attività commerciale, la convenuta [REDACTED], nel 2002, acquistava un posto auto nell'[REDACTED]

Assumono poi le convenute che gli stessi attori avrebbero ricevuto dal padre ingenti donazioni, o in denaro o mediante cessione gratuita di attività commerciali, oltre a porre in essere comportamenti non del tutto commendevoli. (come ad es. un utilizzo indebito della carta di credito del padre).

Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio.

Risulta invece documentata (doc. 16 attori) la cessione dell'auto intestata al *de cuius* al sig. [REDACTED]

Quanto poi ai conti correnti e depositi bancari (presso il [REDACTED] e presso la [REDACTED] si deve rilevare che, al momento dell'apertura della successione, non esistevano nei predetti istituti somme rilevanti.

Peraltro, la cointestazione dei conti e depositi tra il defunto e l'odierna convenuta, tenuto conto del loro rapporto di coniugio, induce a ritenere che anche le operazioni eventualmente poste in essere dalla stessa convenuta, anche prima del decesso del sig. [REDACTED] siano avvenute con il consenso e con l'autorizzazione del cointestatario.

Gravava sugli attori l'onere di provare il contrario ed eventuali abusi posti in essere dalla stessa convenuta, ma tutto ciò non è avvenuto, atteso che i numerosi capitoli di prova

dedotti dagli attori non affrontano, se non in modo estremamente generico e dunque inammissibile, questo specifico tema.

Si può, quindi, affermare che, se pur verosimile l'esercizio di attività di broker esercitata dal *de cuius* negli ultimi anni della sua vita, non risulta invece comprovato che i conti e depositi bancari cointestati fossero alimentati solo dal reddito prodotto dallo stesso *de cuius*. Per contro, risulta invece che la stessa convenuta [REDACTED] aveva una propria capacità reddituale, derivante anche dalla gestione di attività commerciali.

In conclusione, tutte le domande degli attori devono essere respinte perché sfornite di qualsiasi prova, con conseguente condanna degli stessi alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle convenute, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] e [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge tutte le domande degli attori perché infondate;
- 2) condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle convenute che si liquidano complessivamente, tenuto conto dell'identità di posizione, in euro 13.291,22, di cui euro 9.300,00 per onorari, euro 3.718,00 per diritti ed euro 273,22 per spese, oltre rimb. forf. ed IVA e CPA come per legge.

Milano, 2.10.2008

Il Giudice

Walter Colombo



F. A.
29.10.2008